



# COMUNE DI DIAMANTE

Provincia di Cosenza

## ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 1178 DEL 06 NOVEMBRE 2020**

<b>OGGETTO:</b>	Tutela della salute pubblica - Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – <b>Disposizioni conseguenti al DPCM 03.11.2020 ed alle vigenti Ordinanze nazionali e regionali e comunali in materia di COVID</b>
-----------------	---

### IL SINDACO

#### VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, di «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, di «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25

ottobre 2020, n. 265;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020 di "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato della GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute datata 04 novembre 2020 con cui, con decorrenza dal 06 novembre 2020, è stato stabilito di applicare anche nel territorio della Regione Calabria le misure restrittive di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 03 novembre 2020;

**VISTE** le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento

della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

**VISTE** tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

**RICHIAMATE** le vigenti Ordinanze sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

**RILEVATO** da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus ivi comprese disposizioni relative agli orari di chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali ed economiche al fine di prevenire l'assembramento di persone e quindi il moltiplicarsi dei rischi di diffusione dei contagi;

**RITENUTO** che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia sul territorio comunale e dei comuni limitrofi, impone di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore e quindi inasprire le misure già adottate a livello nazionale e regionale;

**VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

**PRECISATO** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico

contesto territoriale del Comune di Diamante e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi;

## **ORDINA**

**Con decorrenza immediata e fino alla data di validità dell'Ordinanza del Ministero della Salute datata 04.11.2020, salvo altra diversa disposizione, su tutto il territorio comunale si applicano tutte le misure nazionali, regionali e comunali vigenti che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, secondo quanto di seguito indicato e con altresì l'applicazione delle misure aggiuntive e/o integrative indicate:**

- **CHE PER GLI SPOSTAMENTI CONSENTITI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE PER I SOLI CITTADINI RESIDENTI NON VIGE L'OBBLIGO DI ESIBIRE E CONSEGNARE L'APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE IN QUANTO EQUIPARATA ALLA DICHIARAZIONE VERBALE RILASCIATA AL PUBBLICO UFFICIALE. DETTA ESENZIONE RESTA VALIDA NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 22.00.**
- **CHE PER IL RESTO DEI SOGGETTI NONCHE' PER GLI SPOSTAMENTI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE E/O NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 05.00 E' OBBLIGATORIO ESIBIRE E CONSEGNARE APPOSITA AUTOCERTIFICAZIONE CONTENENTE LA MOTIVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO. DETTA DICHIARAZIONE POTRA' ANCHE ESSERE EVENTUALMENTE COMPILATA IN PRESENZA DELLE FORZE DELL'ORDINE DELEGATE AL CONTROLLO. IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE E' REPERIBILE SUL SITO WEB COMUNALE ED E' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA PIETRO MANCINI, PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE E POTRA' ESSERE LIBERAMENTE DISTRIBUIBILE PRESSO QUALSIASI APPOSITO CORNER PUBBLICO O PRIVATO.**
- **CHE È CONSENTITO SVOLGERE INDIVIDUALMENTE ATTIVITÀ MOTORIA ED ATTIVITÀ SPORTIVA ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO E IN FORMA INDIVIDUALE E SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE.**
- **CHE SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 23 AL DPCM 03/11/2020. DETTE ATTIVITA' POTRANNO RESTARE APERTE AL PUBBLICO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 20.30.**
- **CHE SONO SOSPESSE LE ATTIVITA' DEI MERCATI SETTIMANALI ED INFRASETTIMANALI SALVO LE ATTIVITA' DIRETTE ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI AD ESCLUSIONE DEI BANCHI VENDITA DI PRODOTTI DI ROSTICCERIA, PANINOTECHICHE, BIBITE ECC. NON E'**

CONSEGUENTEMENTE POSSIBILE EFFETTUARE LA VENDITA AMBULANTE E/O ALL'INTERNO DEI MERCATI DI PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DALLA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI PRIMA INDICATI.

- **CHE** RESTANO APERTE LE EDICOLE, I TABACCAI, LE FARMACIE E LE PARAFARMACIE. LE EDICOLE ED I TABACCAI POTRANNO RESTARE APERTI AL PUBBLICO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 20.30. LE FARMACIE ED IN ANALOGIA LE PARAFARMACIE STABILISCONO I PROPRI ORARI ALL'INTERNO DI QUELLI AUTORIZZABILI DALLE COMPETENTI AZIENDE SANITARIE.
- **CHE** SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE), AD ESCLUSIONE DELLE MENSE E DEL CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE A CONDIZIONE CHE VENGA RISPETTATI I PROTOCOLLI O LE LINEE GUIDA DIRETTI A PREVENIRE O CONTENERE IL CONTAGIO. DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 22.00 PER DETTE ATTIVITÀ RESTA CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE SIA PER L'ATTIVITÀ DI CONFEZIONAMENTO CHE DI TRASPORTO, NONCHÉ L'ASPORTO, CON DIVIETO DI CONSUMAZIONE SUL POSTO O NELLE ADIACENZE.
- **CHE** SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA, DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO 24 AL DPCM 03.11.2020. DETTE ATTIVITÀ POTRANNO RESTARE APERTE AL PUBBLICO DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 20.30.
- **CHE** I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI DEI MONOPOLI, PRODOTTI FARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI, NONCHÉ DISTRIBUTORI DI CARBURANTE POSSONO RIMANERE ATTIVI DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 18.00. FUORI DA DETTA FASCIA ORARIA GLI STESSI DOVRANNO ESSERE DISALIMENTATI. LA PRESCRIZIONE SI APPLICA A TUTTI I DISTRIBUTORI ACCESSIBILI AL PUBBLICO ANCHE SE INSTALLATI ALL'INTERNO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI AUTORIZZATE A RIMANERE APERTE OLTRE LE ORE 18.00.
- **CHE** NON È CONSENTITA LA CONSUMAZIONE DI ALCOLICI IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE IN TUTTO L'ARCO DELLA GIORNATA.
- **CHE** SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ DI PALESTRE, PISCINE, CENTRI NATATORI, CENTRI BENESSERE, CENTRI TERMALI FATTA ECCEZIONE DI QUELLI CON PRESIDIO SANITARIO OBBLIGATORIO O CHE EFFETTUINO L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RIENTRANTI NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA, NONCHÉ CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E CENTRI RICREATIVI.
- **CHE** SONO SOSPESSE LE ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINO'
- **CHE** SONO SOSPESI GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE ED IN ALTRI SPAZI ANCHE ALL'APERTO.

- **CHE** RESTANO COMUNQUE SOSPESI LE ATTIVITA' CHE ABBIANO LUOGO IN SALE DA BALLO E DISCOTECHE E LOCALI ASSIMILATI, ALL'APERTO O AL CHIUSO.
- **CHE** QUALORA ESISTANO OPERATORI CHE SVOLGANO SIA ATTIVITA' CONSENTITE CHE ATTIVITA' NON CONSENTITE TOTALMENTE E/O IN DETERMINATI ORARI GLI STESSI DOVRANNO PROCEDERE AD INIBIRE L'UTILIZZO DI DETTI SPAZI, SE POSSIBILE, OVVERO PROCEDERE ALLA CHIUSURA DI TUTTA L'ATTIVITA'.
- **CHE** FERMO RESTANDO LO SVOLGIMENTO IN PRESENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 65 E DEL PRIMO ANNO DI FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, **QUALORA ESISTANO SITUAZIONI LEGATE A STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CHE PRESENTANO NECESSITA' COLLEGATA ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA SALUTE PERSONALE, DOVRA' ESSERE GARANTITA LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E DIDATTICHE CON MODALITA' A DISTANZA.**
- **CHE** CONTINUA AD APPLICARSI IL COMBINATO DISPOSTO DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 637 DEL 16.10.2020 E N. 1072 DEL 02.11.2020 A TUTTI COLORO CHE FARANNO RIENTRO NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA SE PROVENIENTI DA FUORI REGIONE I QUALI DOVRANNO RISPETTARE UN PERIODO DI QUARANTENA DI 10 GIORNI.
- **CHE** LA DISCIPLINA DELLA QUARANTENA DETTATA AL PUNTO PRECEDENTE NON SI APPLICA AI SOGGETTI CHE ARRIVANO SUL TERRITORIO COMUNALE E RIPARTONO ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE.
- **CHE** SONO ESENTATI DA TALE OBBLIGO COLORO CHE FANNO RIENTRO NEL TERRITORIO COMUNALE PER MOTIVI DI LAVORO, GRAVI MOTIVI DI SALUTE, INCARICHI ISTITUZIONALI, FUNZIONE PUBBLICA (CONSIGLIERE) E/O PER ASSICURARE SERVIZI INDISPENSABILI.
- **CHE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA COME "ZONA ROSSA"** PER I CITTADINI RESIDENTI E PER I CITTADINI RESIDENTI CHE RIENTRANO DA FUORI REGIONE PER I QUALI VIENE RICHIESTO "TAMPONE RAPIDO" DERIVANTE DA PRESCRIZIONE MEDICA, DA DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' SANITARIA NONCHE' DA ORDINANZE DELLE AUTORITA' COMPETENTI IL RELATIVO COSTO SARA' POSTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE NEI LIMITE DELLA COMPLESSIVA SPESA DI EURO 1.500,00.

## **DISPONE**

**CHE** resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in

coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

**CHE** si applica altresì la misura aggiuntiva della sospensione dell'attività da 1 a 5 giorni nelle fattispecie già previste in atti statali e/o comunali e/o regionali.

### **DISPONE altresì**

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line del Comune di Diamante, nel sito istituzionale [www.comune-diamante.it](http://www.comune-diamante.it) e l'invio di copia, per quanto di competenza:

- all'Ufficio di Polizia Municipale – sede per l'emissione dei successivi conseguenti atti
- alla Locale Stazione dei Carabinieri
- alla Prefettura di Cosenza
- al Presidente della Giunta Regionale per la Calabria
- alla Questura di Cosenza
- al Commissariato di P.S. di Scalea
- al Comando Guardia di Finanza di Scalea
- al Dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso il presente provvedimento potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.



**IL SINDACO**

Sen. Avv. Ernesto MAGORNO



## Allegato 23

### Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

## **Allegato 24**

### **Servizi per la persona**

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere